

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2582)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in riunione comune, dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) e dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 7 febbraio 1963)

(V. Stampato n. 4336)

d'iniziativa dei deputati BIASUTTI, TOROS, SCHIRATTI e ARMANI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 febbraio 1963*

Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini della creazione della zona industriale Ausa-Corno e con esclusione delle opere portuali, la dichiarazione di pubblica utilità, di cui all'articolo 5 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, si applica per quanto riguarda la zona portuale delimitata con decreto ministeriale 2 ottobre 1962 ed il territorio della zona industriale del comune di Monfalcone alle opere occorrenti per l'impianto e la sistemazione, nella zona stessa, di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, nonchè alle opere occorrenti per l'impianto, lo esercizio e l'attrezzatura dei servizi di detta zona. Tutte le opere dichiarate di pubblica utilità sono altresì considerate indifferibili ed urgenti ad ogni effetto.

Art. 2.

A condizione che la maggioranza dei rispettivi capitali sociali sia nel possesso degli enti autarchici locali, l'occupazione di urgenza e l'espropriazione per pubblica utilità delle aree e dei fabbricati esistenti entro i confini delle zone menzionate all'articolo precedente possono essere richieste dalla società per azioni « zona industriale e portuale Ausa-Corno s.p.a. » con sede in Udine, costituita al 31 ottobre 1962, atto n. 31190/14/991 Bronzin e omologato dal tribunale di Udine il 28 novembre 1962, n. 619, e da altra costituenda società per il territorio della zona industriale del comune di Monfalcone.

Alla occupazione ed all'espropriazione di detti terreni e fabbricati nonchè all'attuazione delle opere può essere provveduto anche gradualmente mediante piani particolareggiati deliberati dai consigli di amministrazione delle rispettive società, resi esecutivi

dai competenti organi della Regione Friuli-Venezia Giulia e, fino alla loro costituzione, dai Prefetti.

Art. 3.

Sono esclusi dalle espropriazioni per pubblica utilità i beni appartenenti allo Stato, nonchè le aree occupate da fabbricati ed impianti a destinazione industriale e servizi connessi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

Potranno pure essere escluse dall'espropriazione quelle aree comprese nei piani particolareggiati di cui al precedente articolo 2, e non destinate ad opere pubbliche, per le quali i proprietari presentino entro due mesi dalla data di pubblicazione dei predetti piani particolareggiati, un programma di utilizzazione industriale conforme agli scopi di industrializzazione della zona.

L'esenzione dall'esproprio di queste ultime aree è subordinato all'approvazione dei relativi piani di utilizzo da parte dei consigli di amministrazione delle società ed alla loro omologazione da parte delle autorità di cui al secondo comma del precedente articolo 2, nonchè all'ultimazione ed entrata in funzione effettiva degli impianti approvati entro il termine che sarà stabilito all'atto della approvazione.

Nel caso di mancata ultimazione ed entrata in funzione degli impianti nel termine predetto, si fa luogo alla procedura espropriativa, e le società applicheranno una penale pari ad un quarto del valore delle aree da espropriare, che tratteranno sull'indennità di espropriazione.

Art. 4.

L'esecuzione delle opere pubbliche nella zona portuale di cui all'articolo 1 della presente legge, può essere affidata in concessione, con decreto della competente autorità, alle società di cui all'articolo 2.

Con lo stesso decreto saranno approvate le convenzioni che disciplineranno i modi, i termini e le condizioni per la esecuzione delle opere.

Art. 5.

Per le opere eseguite sia dallo Stato che dalla Regione, direttamente o in concessione, o dalle società, potranno essere imposti, a carico dei proprietari degli immobili considerati al precedente articolo 3, contributi di miglioria secondo le modalità previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, numero 2000 e successive modificazioni. Le somme riscosse saranno interamente devolute alle società, derogando, per quanto concerne quelle di spettanza dello Stato, a quanto disposto dagli articoli 16 e 20 di detto decreto.

Art. 6.

L'indennità di espropriazione per le opere previste al precedente articolo 1 sarà ragguagliata al valore venale al tempo della espropriazione o dell'occupazione dei terreni e dei manufatti da espropriare o occupare, astrazione fatta dalla possibilità della loro utilizzazione industriale e con esclusione di ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta comunque all'impianto e alla sistemazione della zona di sviluppo industriale e del porto.

Per il periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, l'indennità di espropriazione sarà determinata sul valore venale che i beni avevano alla data stessa.

Art. 7.

I presidenti dei consigli di amministrazione delle società pubblicheranno l'elenco dei beni da espropriare indicando il prezzo offerto per le espropriazioni.

Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione le autorità di cui al secondo comma dell'articolo 2, su richiesta dei presidenti delle società, ordineranno il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti e, in

seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito, pronunceranno l'espropriazione.

Per quanto non diversamente disposto rimangono in vigore le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 8.

Le società provvederanno, in conformità ai piani particolareggiati, all'assegnazione delle aree provenienti dalle suddette espropriazioni a singole aziende per l'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati ed opere annesse e potranno fissare un sovrapprezzo sul valore d'esproprio nella

misura che sarà stabilita dai consigli di amministrazione delle società, con deliberazioni da approvarsi dalle competenti autorità in relazione all'incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta all'impianto ed alla sistemazione delle zone industriali e dei porti. I proventi derivanti dal sovrapprezzo indicato, nonché i contributi di cui al precedente articolo 5 saranno devoluti alle spese per le opere necessarie per i servizi pubblici delle zone industriali e dei porti.

Nell'atto di assegnazione delle aree sarà indicato il termine entro il quale gli stabilimenti dovranno essere completati e la penale a favore della società in caso di ritardo.